CAMERA DEI DEPUTATI N. 871-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 maggio 1954 *(Stampato n. 81)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GAVA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 maggio 1954

—

Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge, n. 871, ed uno successivo (n. 875) entrambi relativi ad esecuzione di Accordi con la Repubblica federale jugoslava, giungono con notevolissimo ritardo alla nostra disamina. Motivi di carattere generale e circostanze legislative hanno concorso a tale ritardo.

I motivi di carattere generale si debbono ricercare nelle vicende dei rapporti fra il nostro Paese e la Jugoslavia, nonché negli avvenimenti politici interni verificatisi in questi anni nella stessa Jugoslavia. Per le circostanze legislative, vogliamo ricordare che il disegno di legge che stiamo discutendo, venne già sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento che lo approvò nella sua seduta del 17 febbraio 1950. Trasmesso alla Presidenza della nostra Assemblea, esso non era ancora stato esaminato quando intervenne lo scioglimento delle Camere.

Il Trattato di Pace demanda ad accordi diretti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale jugoslava il regime dei beni italiani siti nei territori che vennero ceduti alla Jugoslavia in applicazione del Trattato stesso e che appartengono a coloro i quali si siano valsi del diritto di opzione.

Come è noto la cessione del territorio comporta la perdita della cittadinanza da parte degli italiani che dimoravano nel territorio alla data del 10 giugno 1940 salvo il diritto di optare per l'Italia.

Mancando un regime di accordi i beni anzidetti erano praticamente alla mercé della politica-economico sociale della Jugoslavia,

la quale non coincide certo con i principî della nostra Costituzione. Fu con un lungo intreccio di rapporti pregiudiziali che si poté arrivare a predisporre il principio regolatore del presente Accordo, principio che si riassume nel riconoscimento di un diritto di indennizzo da parte del Governo jugoslavo ai privati cittadini che optarono per l'Italia.

Tale principio è contenuto nell'articolo 1 del presente Accordo che impegna la Jugoslavia a versare una indennità per i beni, diritti ed interessi situati sul territorio ceduto dall'Italia alla Repubblica federale jugoslava e che formano in Jugoslavia oggetto sia di nazionalizzazione, sia di riforma agraria, sia di qualsiasi altra disposizione di carattere generale che tocchi la proprietà.

In altri termini, questo articolo, implicitamente riconosce il diritto di proprietà degli italiani, ma l'applicazione del principio si estende ancora maggiormente con l'articolo 2. Infatti questo secondo articolo, dando la definizione di beni, diritti ed interessi italiani, consente di tutelare i beni dei nostri connazionali anche per i non optanti in quanto parla dei beni, diritti e interessi italiani in linea generale. L'Accordo, dunque, con questo secondo articolo, prende in considerazione tutti i beni italiani, ivi compresi quelli di società di persone giuridiche, nonché partecipazioni sociali e stabilisce che per essi, qualunque essi siano, il Governo italiano pagherà un indennizzo.

L'articolo 3 regola la valutazione di questi beni, dando vita ad una Commissione mista italo-jugoslava, incaricata delle operazioni necessarie che sono descritte nell'articolo 4.

Il valore da attribuirsi ai beni è regolato dall'articolo 5 e seguenti, che indicano anzitutto che il valore dovrà essere basato sul prezzo dei beni che avevano nel libero mercato nell'anno 1938 da moltiplicarsi con opportuni coefficienti di rivalorizzazione.

L'articolo 8 fissa una somma forfettaria di acconto che il Governo jugoslavo si impegna a versare nella somma di lire 10 miliardi al Governo italiano. Mentre l'articolo 9 detta norme per le modalità dei pagamenti.

Inoltre viene stabilito, con l'articolo 10, che il Governo jugoslavo potrà acquistare ad equo prezzo i beni italiani ancora liberamente disponibili da parte di proprietari, ove questi preferiscano vendere anziché conservare un diritto qualsiasi di proprietà.

In fine una clausola compromissoria rimette a una Commissione arbitrale le decisioni di eventuali controversie che potessero sorgere in applicazione dell'Accordo.

Onorevoli colleghi! La IV Commissione Finanze e tesoro ha dato il parere favorevole al provvedimento in esame; nulla mi pare che possa ostare all'accoglimento del disegno di legge che viene oggi a voi sottoposto.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

ART. 3.

La presente legge entrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 23 maggio 1949.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.